



PROTOCOLLO:06/2021

## **COMUNICAZIONE AI DATORI DI LAVORO E AI LAVORATORI**

### **Oggetto: Gestione dei contatti di un caso positivo confermato o sospetto variante-COVID-19 in Azienda.**

In seguito alla recente comparsa delle varianti di SARS-CoV-2, il Ministero della Salute ha diramato la Circolare n° 3787 del 31 gennaio 2021, che da indicazioni sulla loro diffusione, sulla valutazione del rischio e sulle misure di controllo.

In tale circolare, oltre a sottolineare l'importanza, per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali, sono fornite indicazioni per implementare le attività di ricerca dei contatti dei casi COVID-19 sospetti per infezione da variante.

In particolare le misure preventive previste in passato per i soli **contatti stretti (contatti ad alto rischio)**<sup>1</sup>, sono ora previste anche per i **contatti a basso rischio**<sup>2</sup>.

Inoltre la ricerca retrospettiva dei contatti interessa ora il periodo **oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima** dell'insorgenza dei sintomi del caso, o dell'esecuzione del tampone se il caso è asintomatico.

---

1 La definizione di **contatto stretto (ad alto rischio)**, è alla seguente

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

2 La definizione di **contatto a basso rischio**, è la seguente:

- una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.



## Studio medico DE CESARE Donato Pompeo

Specialista in medicina del lavoro; medico legale, medico certificatore idoneità guida autoveicoli, detenzioni e porto d'armi, idoneità di volo II classe

Considerata la crescente minaccia delle infezioni da COVID-19 dovute alle varianti, è facilmente intuibile che la presenza di un caso in azienda determinerebbe di fatto l'allontanamento dal lavoro di un numero cospicuo di lavoratori, con il rischio di rendere non operativa l'azienda.

Al fine di limitare al massimo tale rischio, si suggerisce di incrementare con ogni possibile sforzo tutte le misure già messe in atto finalizzate a ridurre il rischio di diffusione del SARS-CoV-2. In aggiunta a tali misure si suggerisce di:

- a) prevedere, laddove possibile, il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;
- b) sospendere temporaneamente tutte le attività ritenute non indispensabili;
- c) far rispettare la distanza interpersonale come principale misura di contenimento, prevedendo di incrementarla fino ai 2 metri;
- d) incrementare le operazioni di disinfezione e/o sanificazione dei luoghi di lavoro;
- e) limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro;
- f) contingentare l'accesso agli spazi comuni (mense; refettori; distributori di bevande; aree fumatori; ...)
- g) laddove possibile prevedere la presenza di un solo lavoratore per stanza;
- h) se tale soluzione non è adottabile, prevedere la formazione di "squadre", costituite dal più basso numero possibile di lavoratori, che si alternano ad altre senza mai prevedere tra queste un contatto ad alto o a basso rischio;
- i) formalizzare ai lavoratori la necessità di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di comparsa di sintomi suggestivi per Covid-19, di riscontro di positività, o contatto con persone risultate positive, al tampone naso-faringeo per la ricerca del SARS-CoV-2;
- j) attuare ogni altra procedura ritenuta efficace a ridurre al minimo il contatto interpersonale tra i lavoratori.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario al riguardo.

Santi Cosma e Damiano, 19.03.2021

Il Medico Competente

Dott. Donato Pompeo De Cesare  
Medico - Chirurgo n° 61887 - RM  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Medico Competente n° 21484